

DECISIONI CECA

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativa al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal trattato CECA, originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(93/732/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che la decisione 92/607/CECA ⁽¹⁾ dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1993, ha definito il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal trattato CECA originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è opportuno mantenere questo regime nel 1994, fatte salve le modifiche di natura redazionale e l'adeguamento degli allegati;

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche dei paragrafi da 2 a 4, i prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-

Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 93/235/CECA ⁽²⁾ dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 26 aprile 1993, relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federativa di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

2. Le importazioni indicate in allegato sono soggette ad un sistema di massimali annuali oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati conformemente al paragrafo 3; i massimali stabiliti per il 1994 sono indicati a fronte di ciascun prodotto e si applicano globalmente a tutte le Repubbliche oggetto della presente decisione.

3. Quando viene raggiunto un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione fino al termine dell'anno di calendario.

⁽¹⁾ GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 17.